

Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva -  
Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di  
gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello -  
Necessità - Fondamento.

Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il  
chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso  
sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la  
restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata,  
pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la  
relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma  
della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto  
dall'art. 474 cod. proc. civ., nonché dall'art. 389 cod. proc. civ.  
per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 05/02/2013